



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d), del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);

VISTO il D.P.C.M. in data 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2012, con il quale viene approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2013;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 21 gennaio 2013, Reg. n. 1 - foglio n. 197, con il quale al Cons. Luciana Saccone, dirigente di prima fascia del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento;

VISTO il decreto del Ministro con delega alle politiche della famiglia del 22 marzo 2013, con il quale al Cons. Luciana Saccone è stato delegato il potere di spesa relativo alle risorse finanziarie iscritte sui capitoli del centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2013 e successivi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

VISTA l'intesa in data 7 ottobre 2010 tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi e di altri interventi a favore delle famiglie;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2 della suddetta intesa prevede che le Regioni e le Province Autonome si impegnano a proseguire al periodico aggiornamento dei flussi informativi regionali previsti nell'ambito del sistema di monitoraggio avviato a seguito dell'art.4 dell'intesa del 26 settembre 2007 per i servizi socio educativi per la prima infanzia;

VISTO l'art. 1, comma 1250, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le risorse del Fondo per le politiche della famiglia sono utilizzate, fra l'altro, al fine di sostenere l'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 che prevede che l'Osservatorio si avvalga del Centro nazionale di documentazione e analisi e che per lo svolgimento delle funzioni dello stesso il Ministro delle politiche della famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possano stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010, con cui, sulla base delle proposte inoltrate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia, corredate di relazioni illustrative delle motivazioni a sostegno delle proposte stesse, l'Osservatorio Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ed il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza sono stati riconosciuti utili e prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2 bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

CONSIDERATO che l'art. 3, della Legge 23 dicembre 2007, n. 451 già prevedeva che l'Osservatorio si avvallesse di un Centro e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali potesse a tal fine stipulare convenzioni;

VISTO l'art.12, comma 20, del Decreto Legge 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in Legge n. 135/2012 il quale stabilisce la permanenza delle attività sull'infanzia e sull'adolescenza e la permanenza dell'Osservatorio Nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

CONSIDERATO che il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 9 dicembre del 1998, registrato il 23 dicembre 1998 al n. 6382, ha stabilito che lo svolgimento delle funzioni del Centro previste dall'art. 3 della legge n. 451/97, poi modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sia affidato all'Istituto degli Innocenti mediante stipula di apposita Convenzione;

VISTA la convenzione di durata pluriennale stipulata in data 1 luglio 1999 tra il Dipartimento per gli affari sociali della presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto con la quale sono state affidate all'Istituto le funzioni del Centro in ordine all'attuazione dell'articolo 3 della Legge 451/97;

VISTE le convenzioni in data 15 luglio 2003 e 9 novembre 2005 con le quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale;

VISTA la convenzione in data 7 dicembre 2007 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, il Ministero della solidarietà sociale e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2009;

VISTA la convenzione in data 23 giugno 2009 con la quale il Dipartimento, il Ministero e l'Istituto hanno prorogato la realizzazione dell'attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 1, n. 8, il rapporto convenzionale per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 sino al 30 giugno 2010;

VISTA la convenzione in data 4 agosto 2010, con la quale il Dipartimento, il Ministero e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2011;

VISTA la convenzione dell'8 luglio 2011, con la quale il Dipartimento, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario e degli altri interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, sino al 30 giugno 2012;

VISTA la convenzione del 28 giugno 2012, con la quale il Dipartimento e l'Istituto hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sino al 25 novembre 2012;

VISTA la convenzione del 14 dicembre 2012, con la quale il Dipartimento e l'Istituto hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario e degli altri interventi per lo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia, sino al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che l'Istituto degli Innocenti ha continuato a svolgere le predette funzioni fino al 25 novembre 2012;

RITENUTO di dover proseguire le attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario e degli altri interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alle intese sopracitate;

CONSIDERATO che tali attività di monitoraggio sono state fino ad ora realizzate dall'Istituto degli Innocenti, nell'ambito delle attività del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia;

CONSIDERATO che l'Istituto degli Innocenti è un ente pubblico che vanta 560 anni di attività in favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è sede dal 1988 del Centro di ricerca dell'UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è centro di eccellenza nel mondo per la promozione della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è sede del segretariato della Rete europea degli Osservatori e dei Centri nazionali per l'infanzia;

CONSIDERATO che l'Istituto degli Innocenti, Azienda pubblica di servizi alla persona, è titolare del diritto di proprietà su dati fondamentali inerenti l'infanzia altresì quale unico ente di ricerca in Italia che espleta attività di raccolta dati e informazioni, di raccolta documentale e ricerca bibliografica, di elaborazione analitica dei dati e di ricerca statistica nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

CONSIDERATO che con nel corso degli anni il predetto Istituto ha raggiunto i risultati prefissati nella realizzazione delle attività ad esso affidate ai sensi delle citate convenzioni;

CONSIDERATO che con l'affidamento del servizio in questione all'Istituto degli Innocenti si realizza, altresì, una considerevole economicità della spesa mediante un abbattimento dei costi sostenuti nell'anno precedente, pari ad una percentuale del 20% anche in considerazione che il predetto Istituto detiene strumenti necessari per la svolgimento delle attività previste;

VISTA la convenzione stipulata in data 14 dicembre 2012, con la quale sono state affidate all'Istituto degli Innocenti le attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario e degli altri interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla intesa soprarichiamata e di supporto all'implementazione delle fasi di rilevazione dei dati ed alla costituzione degli indicatori da sottoscrivere con il Ministero e l'Istituto ;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche della Famiglia

CONSIDERATO che l'onere di € 240.000,00 relativo alla predetta convenzione debba gravare sul capitolo 899 del CRA 15 Politiche per la famiglia per l'anno 2012, che presenta sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO che con rilievo n. 1675 del 23 gennaio 2013 l'UBRRAC ha restituito al Dipartimento l'impegno inerente la Convenzione sopracitata poiché pervenuto oltre i termini del 31.12.2012;

DECRETA

Art. 1

E' approvata per la motivazione di cui alle premesse la Convenzione del 14 dicembre 2012, stipulata tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e l'Istituto degli Innocenti di Firenze.

Art. 2

E' impegnata, per la motivazione di cui alle premesse, la somma complessiva di € 240.000,00 sul capitolo 899 "Somme da destinare ad interventi per attività di competenza statale relative al Fondo Politiche per la Famiglia" del CRA 15 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2013-, che presenta sufficiente disponibilità, in favore dell'Istituto degli Innocenti con sede a Firenze, Piazza SS. Annunziata, n. 12 (CF 80016790489):

Alla erogazione delle somme si provvederà in conformità a quanto convenuto all'articolo 8 della citata convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 APR. 2013

Il Direttore Generale
Cons. Luciana Saccone

CONVENZIONE

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DELLA FAMIGLIA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (di seguito denominato Dipartimento) con sede in Roma, via della Mercede n. 9, (C.F. 80188230587) rappresentata dal Cons. Federico Fauttilli, Capo del Dipartimento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, Via Fornovo n. 8, (C.F. 80237250586) rappresentato dal dott. Raffaele Tangorra, in qualità di Direttore Generale per l'inclusione, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

e

L'Istituto degli Innocenti (di seguito denominato Istituto) con sede in Firenze, Piazza SS. Annunziata n. 12 (C.F. 80016790489), rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Bertazzoni in qualità di Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) in tema di "Piano straordinario per i servizi socio-educativi", prevede, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, l'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di cento milioni di euro ciascuno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;
- in data 26 settembre 2007 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, al fine di avviare il processo di definizione dei livelli essenziali, in applicazione del succitato art.1 comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno siglato un'intesa sull'attuazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d'ora in avanti "Piano") in vista del raggiungimento entro il 2010 dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e dell'attenuazione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese;
- in data 14 febbraio 2008 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane hanno siglato un'intesa sulla definizione del riparto tra le Regioni e le Province dei maggiori fondi per il Piano messi a disposizione dall'art. 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da una diversa articolazione delle risorse



del fondo per le politiche della famiglia relative al 2007 e dall'art. 45, comma 1 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

- in data 7 ottobre 2010 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane hanno siglato un'intesa in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie;
- in data 2 febbraio 2012 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali hanno siglato un'intesa in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di assistenza domiciliare integrata, parte sociale;
- in data 19 aprile 2012 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali hanno siglato un'intesa in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed azioni in favore degli anziani e della famiglia;
- l'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 prevede che l'Osservatorio si avvalga di un Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e che per lo svolgimento delle funzioni del Centro le Amministrazioni committenti possano stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 14, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 le Amministrazioni committenti forniscono congiuntamente supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia (di seguito denominato Osservatorio) e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato Centro);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 novembre 2010, sulla base delle proposte inoltrate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia, corredate di relazioni illustrative delle motivazioni a sostegno delle proposte stesse, ha riconosciuto utili ed ha prorogato per un biennio l'Osservatorio ed il Centro, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art.12 comma 20 Decreto Legge n.95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito in Legge n.135/2012 stabilisce la permanenza delle attività sull'infanzia e l'adolescenza e la permanenza dell'Osservatorio nazionale;
- l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 già prevedeva che l'Osservatorio si avvallesse di un Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali potesse a tal fine stipulare convenzioni;
- il decreto del Ministro della solidarietà sociale del 9 dicembre del 1998, registrato il 23 dicembre 1998 al n. 6382, stabilisce che lo svolgimento delle funzioni del Centro previste dall'art. 3 della legge n. 451/97 sia affidato all'Istituto mediante stipula di apposita Convenzione;
- in data 1 luglio 1999 è stata stipulata tra il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto una Convenzione di durata pluriennale con la quale sono state affidate all'Istituto le funzioni del Centro in ordine all'attuazione dell'articolo 3 della legge n.

451/97;



- in data 15 luglio 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 31 dicembre 2004;
- in data 9 novembre 2005 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto hanno rinnovato il rapporto convenzionale sino al 30 giugno 2007;
- in data 7 dicembre 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia – Struttura di missione, il Ministero della solidarietà Sociale e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- in particolare l'art.1 comma 8 della predetta Convenzione prevedeva, tra le prestazioni da svolgere, l'attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano di cui all'intesa sopra richiamata;
- in data 23 giugno 2009 il Dipartimento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione che prorogava la realizzazione dell'attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 1, n. 8, della Convenzione citata, al 30 giugno 2010;
- in data 4 agosto 2010 il Dipartimento, il Ministero e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sino al 30 giugno 2011;
- in particolare l'art. 1 comma 9 prevedeva, tra le prestazioni da svolgere, l'attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano di cui alle intese sopra richiamate;
- in data 8 luglio 2011 il Dipartimento e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sino al 30 giugno 2012;
- in data 6 settembre 2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sino al 30 giugno 2012;
- in data 8 luglio 2011 il Dipartimento, il Ministero e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario e degli altri interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia di cui alle intese soprarichiamate, al 30 giugno 2012;
- in data 28 giugno 2012 il Dipartimento e l'Istituto hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto la realizzazione delle attività per lo svolgimento delle funzioni del Centro, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, sino al 25 novembre 2012;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, è stato istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche della famiglia;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", all'art. 24, sono stati disciplinati compiti e organizzazione del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 novembre 2011 il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;



- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 novembre 2011 il Ministro Prof. Andrea Riccardi ha ricevuto l'incarico di Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 il Ministro Prof. Andrea Riccardi è stato delegato ad esercitare, fra le altre, le funzioni in materia di politiche per la famiglia ed in relazione all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti in data 31 luglio 2012, Reg.n. 7, Fog.n. 175, sono stati conferiti al Cons. Federico Fauttilli, dirigente di prima fascia del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, nonché la titolarità del centro di responsabilità amministrativa 15, "Politiche per la famiglia", del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- con D.P.C.M. del 14 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei Conti il 28/11/2011 reg. 14, foglio 39, al dott. Raffaele Tangorra è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1 della suddetta intesa del 26 settembre 2007 prevede che il Dipartimento ed il Ministero svolgano attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano e della effettiva realizzazione di nuovi accessi ai servizi socio-educativi della rete integrata per la prima infanzia mediante l'utilizzo delle risorse all'uopo erogate, anche avvalendosi del Centro ed in collaborazione con l'ISTAT;
- l'art. 4, comma 3 della medesima intesa prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano a garantire flussi informativi regionali esaustivi e tempestivi;
- l'art. 5 dell'intesa del 7 ottobre 2010 prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano a proseguire al periodico aggiornamento dei flussi informativi regionali previsti nell'ambito del sistema di monitoraggio avviato a seguito dell'art. 4 dell'intesa del 26 settembre 2007 per i servizi socio educativi per la prima infanzia;
- parte delle risorse complessivamente stanziare devono essere ancora erogate ed utilizzate e che pertanto si rende necessario proseguire con le attività di monitoraggio;
- l'art.4 della Intesa del 2 febbraio 2012 prevede il monitoraggio degli interventi finanziati;
- l'art.4 della Intesa del 19 aprile 2012 prevede il monitoraggio degli interventi finanziati;
- l'Istituto è un ente pubblico che vanta 560 anni di attività in favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è sede dal 1988 del Centro di ricerca dell' UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), è centro di eccellenza nel mondo per la promozione della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è sede del segretariato della Rete europea degli Osservatori e dei Centri nazionali per l'infanzia;
- l'Istituto degli Innocenti, Azienda pubblica di servizi alla persona, altresì, in Italia è l'unico ente di ricerca che espleta le attività di raccolta di dati e informazioni, di raccolta documentale e ricerca bibliografica, di elaborazione analitica dei dati e di ricerca statistica con particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- sono stati raggiunti dall'Istituto i risultati prefissati nella realizzazione delle attività ad esso affidate ai sensi delle citate convenzioni;



- la spesa relativa alle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia trova copertura nelle risorse disponibili a valere sul capitolo 899 "somme da destinare ad interventi per le attività di competenza statale relative al fondo per le politiche della famiglia", di pertinenza del centro di responsabilità 15 "Politiche per la famiglia" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercizio finanziario 2012;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto le seguenti attività:

1. monitoraggio ai fini della valutazione del livello di attuazione del Piano straordinario e degli altri interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alle intese sopra richiamate;
2. supporto all'implementazione delle fasi di rilevazione dei dati ed alla costituzione degli indicatori.

ART. 2

Modalità di realizzazione

Le prestazioni di cui all'articolo 1 della presente Convenzione sono eseguite in attuazione del piano di attività, corredato da relativo piano finanziario, che è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il piano di attività comprende la precisazione degli oggetti, dei prodotti e delle modalità generali di progettazione e realizzazione complessiva delle attività.

Il piano finanziario comprende, analiticamente e in forma aggregata, la definizione dei costi distinti nelle seguenti categorie:

- a. costi relativi alle risorse professionali interne ed esterne da impiegare (in via esclusiva ovvero in quota parte) nelle attività in oggetto, con specifico riferimento al numero e alle giornate/uomo;
- b. costi relativi a forniture di beni e servizi per lo svolgimento delle attività in oggetto;
- c. costi indiretti (ivi compresa manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, in accordo con l'art. 54 paragrafo 2(c) del regolamento finanziario della Commissione Europea No 1605/2002 del 16 giugno 2002 e con l'art. 38 del relativo regolamento di attuazione No 2342/2002 del 23 dicembre 2002 .

Le parti potranno concordare nel corso della vigenza della presente Convenzione eventuali variazioni al piano di attività e/o ulteriori specificazioni dei suoi contenuti.

Qualora necessario ai fini della realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, le parti potranno concordare ulteriori attività non previste, integrando la presente Convenzione con atti successivi aggiuntivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'importo di cui all'articolo 7, laddove si rendano necessarie variazioni compensative tra le singole voci di costo di cui ai precedenti punti a), b) e c) non superiori al 15% degli ammontari predefiniti, l'Istituto è autorizzato a procedere in autonomia, salva successiva rendicontazione alle Amministrazioni committenti.



L'Istituto per l'attuazione della presente Convenzione potrà, previa autorizzazione delle Amministrazioni committenti, promuovere accordi con organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società a livello europeo ed internazionale.

ART. 3

Impegni dell'Istituto

L'Istituto si impegna a realizzare le attività di cui all'articolo 1 secondo le modalità di cui all'articolo 2 del presente accordo.

L'Istituto si impegna ad attuare la presente Convenzione con beni materiali e strumentali adeguati allo svolgimento delle attività ad esso affidate e ad impegnare risorse professionali di qualità e quantità adeguate per lo svolgimento delle stesse.

ART. 4

Impegni delle Amministrazioni committenti e rapporti tra le Amministrazioni committenti e l'Istituto

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento si impegna al pagamento all'Istituto dell'importo previsto dall'articolo 7 del presente accordo, sulla base del piano di attività e del piano finanziario.

Le Amministrazioni committenti e l'Istituto si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.

L'Istituto deve comunicare alle Amministrazioni committenti i nominativi dei referenti delle aree di attività ed ogni loro eventuale variazione.

ART. 5

Utilizzazione degli elaborati

Sulle informazioni ed i prodotti forniti in esecuzione della presente Convenzione, le Amministrazioni committenti acquisiscono pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione degli stessi compreso quello di pubblicazione, con la citazione della collaborazione con l'Istituto.

ART. 6

Verifica dei risultati

La verifica dei risultati in attuazione della presente Convenzione, preso atto della definizione congiunta delle azioni da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è affidata ad un'apposita commissione paritetica, nominata dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tra funzionari di comprovata esperienza.

La Commissione di cui al comma precedente verifica a consuntivo la rispondenza tra la rendicontazione e il piano finanziario di cui al piano di attività ai sensi dell'articolo 2 e la congruità dell'esecuzione delle prestazioni ai fini della liquidazione del compenso pattuito.

ART. 7

Importo ed esonero cauzionale

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 1 numeri 1 e 2 della presente Convenzione - tenuto conto già dello sconto dell'1% applicato in considerazione del fatto che l'Istituto è esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato - per l'esercizio finanziario **2012**, viene pattuito un corrispettivo di importo non superiore ad euro **240.000,00 (duecentoquarantamila//00)** interamente a carico del Dipartimento, importo che si ritiene congruo rispetto alla tipologia ed al contenuto del Piano di attività.



Il suddetto corrispettivo non è soggetto ad I.V.A., ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto attività non commerciale svolta per fini istituzionali dell'ente ai sensi del proprio statuto.

Il corrispettivo pattuito per la presente Convenzione è comprensivo di tutte le spese che si renderanno necessarie per il completo assolvimento degli obblighi da parte dell'Istituto e null'altro è dovuto ad alcun titolo da parte delle Amministrazioni committenti.

ART. 8

Modalità di pagamento

Il pagamento delle spettanze dovute avviene con cadenza semestrale con le seguenti modalità:

- il 50% allo scadere del primo semestre di attività, previa presentazione di regolare fattura e della relazione di cui al successivo comma;
- il saldo allo scadere del secondo semestre, previa emissione da parte dell'Istituto di idonea documentazione giustificativa della spesa relativa a entrambi i semestri, da cui emerga in modo chiaro e inequivocabile l'imputazione della spesa alle attività in attuazione della presente Convenzione - e della relazione di cui al successivo comma, e previa verifica della Commissione paritetica di cui all'art.6.

La relazione sullo stato di avanzamento delle attività programmate deve essere redatta in modo dettagliato per ciascuna linea di attività in modo da consentire alle Amministrazioni committenti ogni valutazione utile alla verifica della corrispondenza fra azioni programmate e azioni realizzate.

ART. 9

Diffida ad adempiere e cause di risoluzione

In caso di inadempimento o di ritardo nelle prestazioni il Dipartimento trasmetterà all'Istituto una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna del/dei prodotto/i prevista nel cronogramma. La decorrenza del termine fissato senza che l'inadempienza sia stata sanata comporta l'automatica risoluzione dell'accordo al quale la prestazione si riferisce, ai sensi dell'art. 1454 u. c. del codice civile.

La presente Convenzione si intende altresì automaticamente risolta nei casi seguenti:

- a. quando di fatto l'Istituto abbandoni gli impegni assunti con il presente atto;
- b. quando l'Istituto incorra in provata e ripetuta inadempienza degli obblighi assunti ed in particolare per le indicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente Convenzione;
- c. quando il Dipartimento non corrisponda all'Istituto i compensi dovuti per le attività regolarmente realizzate.


In ogni caso resta fermo il diritto della parte lesa al risarcimento dei danni e delle maggiori spese nelle quali dovesse incorrere per effetto della risoluzione della presente Convenzione.

Le Amministrazioni committenti non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme a quanto pattuito con la presente Convenzione e sono estranee ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente Convenzione e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgenti, saranno a carico dell'altra Parte contraente.

ART. 10

Spese di bollo e registrazione

Le spese di bollo e registrazione relative alla presente Convenzione sono a carico dell'Istituto. La presente Convenzione viene redatta in quattro originali.



ART. 11

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità della presente Convenzione il foro competente è quello di Roma.

ART. 12

Durata

La Convenzione decorre dalla data della stipulazione, ha durata annuale ed è prorogabile, previo accordo espresso delle parti.


La presente Convenzione è impegnativa per l'Istituto fin dal momento della sottoscrizione, mentre avrà effetto per le Amministrazioni committenti solo dopo il perfezionamento amministrativo del decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.

La presente Convenzione si compone di 12 articoli.

Roma, **14 DIC. 2012**

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento per le politiche della famiglia

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali




Per l'Istituto degli Innocenti





PIANO ANNUALE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' MONITORAGGIO "PIANO NIDI"

CONTENUTI

1. Assistenza diretta alle strutture del Dipartimento mediante una figura di operatore qualificato a tempo parziale (50%) da utilizzare per attività di segreteria organizzativa, raccolta ed elaborazione dati, sviluppo reportistica di primo livello, collaborazione ad attività di analisi.
2. Proseguimento del monitoraggio sugli esiti del Piano Nidi a livello nazionale, ed elaborazione del relativo rapporto al 31.12.12.
 - a. Raccolta dati:
 - i. aggiornamento scheda di rilevazione per regioni e province autonome;
 - ii. somministrazione scheda;
 - iii. raccolta dati.
 - b. Elaborazione dati e redazione del Rapporto inerente i seguenti aspetti:
 - i. monitoraggio amministrativo sui finanziamenti erogati, programmati, utilizzati, verificati nel loro effetto concreto;
 - ii. monitoraggio aggiornato dei dati sui servizi sia a livello di dati aggregati che a livello di anagrafica delle unità di offerta;
 - iii. monitoraggio su normative, regolamentazioni, criteri di autorizzazione e accreditamento.
 - c. Disegno del rapporto finale: mentre il focus dei precedenti rapporti si è concentrato sulla descrizione dei processi di erogazione dei finanziamenti e il loro utilizzo programmato, lo sguardo sarà in questo caso orientato a verificare il quadro effettivo delle realizzazioni incrementali derivanti dal completo utilizzo delle risorse messe a disposizione dal "piano".
3. Aggiornamento prodotto multimediale su leggi, regolamenti e normative, regolazione e controllo del sistema integrato dei servizi a livello delle Regioni e Province autonome.
4. Definizione e sviluppo, in integrazione con le attività del gruppo paritetico previsto dall'intesa del 19/04/2012, di approfondimenti tematici specifici mediante l'attività di gruppi di studio, composti da esperti e referenti anche delle Regioni e Province autonome.

Un gruppo in particolare potrà approfondire i temi relativi alla attuazione del Piano di Azione Coesione - Servizi di cura.



5. Collaborazione a ISTAT per il nuovo disegno di rilevazione nazionale su nidi e servizi educativi integrativi per la prima infanzia nonché per la nuova edizione annuale della estrazione anticipata dei dati sui servizi educativi dall'indagine spesa sociale dei Comuni.



PIANO FINANZIARIO

Attività	Risorse professionali stabili									Totale risorse professionali	Altre collaborazioni e forniture di beni e servizi	Totale
	Dirigenti			Quadri			Tecnici					
	N*	G	€**	N*	G	€**	N*	G	€**			
Assistenza alla struttura del Dipartimento	1	10	4.000,00	3	30	6.000,00	1	100	15.000,00	25.000,00	2.000,00	27.000,00
Rapporto di monitoraggio al 31.12.12	1	10	4.000,00	3	182	36.400,00	2	182	27.300,00	67.700,00	5.000,00	72.700,00
Aggiornamento Normative on line	1	3	1.200,00	3	50	10.000,00	1	50	7.500,00	18.700,00	0,00	18.700,00
Attività gruppi tematici	1	15	6.000,00	3	50	10.000,00		50	7.500,00	23.500,00	15.000,00	38.500,00
Supporto /collaborazione a ISTAT	1	3	1.200,00	3	5	1.000,00	2	450	67.500,00	69.700,00	0,00	69.700,00
Totale	1	43	16.400,00	3	5	63.400,00	2	450	124.800,00	204.600,00	22.000,00	226.600,00
*comprensivo del personale interno impegnato in attività correlate allo svolgimento delle attività										TOTALE		226.600,00
**valore contrattuale o professionale medio arrotondato + quota stimata di indennità varie										Over-head costs - 7%		15.862,00
										TOTALE GENERALE		242.462,00
										TOTALE con sconto 1%		240.000,00

